



Ministero dei Trasporti e della Navigazione

UNITÀ DI GESTIONE
INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE ED IL DEMANIO MARITTIMO
IL DIRETTORE

VISTO l'art. 102 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30.3.1942, n. 327;

VISTI gli artt. 60, 138 e 139 del Regolamento al Codice della Navigazione approvato con D.P.R. 15.2.1952, n. 328;

VISTO il D. Leg.vo n. 29/93 con cui sono definite le competenze dei dirigenti;

VISTO l'art. 14 della legge 84/94, come modificato dalla legge 647/96;

VISTO il Regolamento del servizio di rimorchio delle navi nei porti di Trapani e Marsala approvato con D.M. 31 luglio 1991, e successiva modifica;

VISTO il foglio n. 08989 del 28 aprile 2000, con il quale il Capo del Compartimento Marittimo di Trapani ha trasmesso il nuovo testo del Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nella rada e nel porto di Trapani e Marsala, modificato in relazione alle mutate esigenze del traffico locale;

DECRETA

E' approvato, ai sensi dell'art. 102 del Codice della Navigazione, il Regolamento del servizio di rimorchio delle navi nei porti di Trapani e Marsala, nel testo predisposto in data 27 aprile 2000 dal Capo del Compartimento Marittimo di Trapani, allegato al presente decreto.

Roma, **15 MAG. 2000**

Il Direttore dell'Unità di Gestione
Dr. Massimo Provinciali

Massimo Provinciali



MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI TRAPANI

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RIMORCHIO DELLE NAVI NELLA RADA E NEL PORTO DI TRAPANI E MARSALA

Articolo 1

Il servizio di rimorchio nei porti di Trapani e Marsala è regolato con concessione. Chiunque intende esercitare il servizio di rimorchio delle navi nel porto di Trapani e nella zona ad esso adiacente, nonché nel porto di Marsala, dovrà farne domanda al Capo del Compartimento Marittimo di Trapani.

Il concessionario dovrà osservare le norme del presente regolamento.

Nessun'altra concessione verrà rilasciata dal Capo del Compartimento per i settori indicati nel successivo articolo 3, quando risulti già assicurato il regolare servizio di rimorchio, mediante atto di concessione in corso di validità.

Articolo 2

Il servizio di rimorchio delle navi, nella rada e nel porto di Trapani, nonché nel porto di Marsala, è facoltativo.

Il Comandante del porto ha facoltà di imporre l'uso del servizio di rimorchio alle navi con carichi di natura pericolosa ed ogni qualvolta ne ravvisi la necessità nell'interesse della sicurezza del porto e degli impianti, per sfavorevoli condizioni meteomarine o per altre circostanze del momento.

Articolo 3

L'ambito che forma oggetto della concessione del servizio di rimorchio è costituito:

- dal porto di Trapani e dagli specchi acquei limitrofi delimitati dalle opere di difesa foranea;
- dalla rada antistante il porto di Trapani entro il raggio di un miglio dalla parte mediana della congiungente le testate dei moli Ronciglio e Colombaia;
- dal bacino del porto di Marsala delimitato dalle opere di difesa foranea dei moli di levante e foraneo.

Nell'ambito delle zone innanzi indicate, il servizio di rimorchio è esclusivamente espletato dai rimorchiatori del concessionario di tale servizio.

Gli armatori o i loro raccomandatori che intendono effettuare operazioni di rimorchio, devono farne pervenire richiesta alla società concessionaria, specificando lo scopo e le modalità del rimorchio richiesto.

Articolo 4

Il servizio di rimorchio nelle zone indicate nel precedente art. 3 dovrà essere assicurato da n°1 (uno) rimorchiatore di potenza non inferiore a 2000 Hp.

La Società concessionaria del servizio dovrà assicurare la disponibilità di un secondo rimorchiatore di potenza non inferiore a 1200 Hp, ogni qualvolta se ne rende necessario l'impiego:

- per la manovra di navi di grosso tonnellaggio;
- per la movimentazione in bacino delle navi aventi lunghezza f.t. superiore a 90 metri;
- per la manovra e l'assistenza a navi che trasportano merci pericolose;
- nel porto di Marsala, nel caso non fosse possibile distogliere dal servizio quello dislocato nel porto di Trapani;
- a richiesta dell'Autorità Marittima, per particolari situazioni di emergenza o necessità portuali, nell'interesse della sicurezza del porto.

Il secondo rimorchiatore, stazionante normalmente in un porto vicinore a Trapani, dovrà essere reso disponibile:

- 1) a richiesta dell'utenza:
 - a) dalle ore 08.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali compresi dal lunedì al venerdì, con preavviso a mezzo telefax o altro celere mezzo di comunicazione, notificato al concessionario ed all'Autorità Marittima, 24 (ventiquattro) ore prima del servizio richiesto;
 - b) nelle altre ore dei giorni predetti, nonché nel sabato e nei giorni festivi, il preavviso di cui sopra dovrà essere effettuato entro il giorno feriale precedente;
- 2) a richiesta dell'Autorità Marittima:
 - entro 6 (sei) ore dalla richiesta dell'intervento.

Articolo 5

I rimorchiatori di cui all'art. 4 dovranno essere del tipo portuale, muniti del gancio di rimorchio ad ampio settore circolare, di una manovra automatica del timone dal ponte di comando, nonché di comandi centralizzati in plancia. Tutte e due le unità dovranno essere idonee alla navigazione costiera e possedere la classifica 100-A-1 del R.I.Na.; nonché essere idonee al rimorchio e al salvataggio (al riguardo dovranno essere munite delle dotazioni speciali previste dalla Circolare R.I.Na. n°1010 del 14 marzo 1961). I rimorchiatori che nel tempo non corrispondessero più a tale classifica, o perché, ad insindacabile giudizio del Capo del Compartimento, non fossero ritenuti idonei a garantire la regolare esecuzione del servizio stesso, dovranno essere sostituiti con altri di potenza e caratteristiche uguali o superiori e, sempre, di gradimento dell'Autorità Marittima.

I rimorchiatori impiegati nel servizio di rimorchio portuale, dovranno rispondere ai requisiti previsti dal D.P.R. 435 del 8 novembre 1991 e successive modificazioni ed integrazioni che nel tempo dovessero intervenire.

I rimorchiatori predetti dovranno essere attrezzati per disimpegnare l'eventuale servizio di assistenza alle navi incendiate o comunque sinistrate dotandoli di impianti fissi e/o mobili sia idrici che schiumogeni. Ambedue, in particolare, dovranno disporre delle seguenti dotazioni:

- reti parascintille permanenti ai fumaioli ed agli eventuali altri condotti di scarico dei prodotti della combustione;
- pompe di prosciugamento e di allagamento di sufficiente potenza, con relativo corredo di tubi e manichette;
- almeno due manichette antincendio non inferiori a mt. 20, di un boccalino a raccordo unificato ed almeno due asce da pompiere;
- Kg. 1000 di foamite che dovranno essere facilmente impiegabili a mezzo di idonea apparecchiatura;

- un numero adeguato di idonei cavi di propilene da 100 mm. di circonferenza con relativa redancia guarnita destinata ad essere incocciata al gancio degli aeromobili da prendere eventualmente a rimorchio;
- un numero adeguato di idonei cavi da adibire al rimorchio per galleggianti e/o navi sinistrate non adeguatamente fornite e di uno o più cavi metallici forniti di idoneo gancio per eventuale rimorchio di unità incendiate;
- apposite installazioni atte a fornire energia elettrica alle navi che ne avessero bisogno.

Il rimorchiatore impiegato nel servizio dovrà disporre di apposita apparecchiatura per il taglio ossiacetilenico con relativo cannello ed almeno 50 metri di manichetta di gomma, il tutto pronto all'uso.

Il predetto rimorchiatore dovrà essere in grado di intervenire in caso di inquinamento da idrocarburi nelle acque dei porti e in quelle limitrofe; a tal riguardo, dovrà essere dotato di Kg. 1000 di liquido disinquinante facilmente impiegabile a mezzo di idonea apparecchiatura.

Articolo 6

L'idoneità al rimorchiatore ad espletare regolarmente il servizio è accertata dalla Capitaneria di Porto. Non saranno ammessi al servizio quei rimorchiatori privi delle caratteristiche tecniche richieste dal presente regolamento.

Articolo 7

Il rimorchiatore vincolato alla concessione di cui al precedente art. 4 dovrà stazionare nel porto di Trapani, nel posto che verrà assegnato dall'Autorità Marittima, e non potrà allontanarsi senza esplicita autorizzazione dell'Autorità medesima.

Dalle ore 08.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali compresi fra il lunedì ed il venerdì, il rimorchiatore suddetto dovrà essere tenuto pronto a muovere per assicurare tempestivamente il servizio sia a Trapani che a Marsala, e per rispondere alle eventuali chiamate dell'Autorità Marittima.

Nelle altre ore dei giorni predetti, nonché il sabato ed i giorni festivi, sia nelle ore diurne che in quelle notturne, dovrà essere assicurato un servizio di guardia, con eventuale turnazione dell'equipaggio imbarcato, che consenta un pronto impiego del rimorchiatore per eventuali emergenze o necessità relative alla sicurezza di ambedue i porti o delle navi in essa ormeggiate.

I servizi che dovranno essere effettuati dalle ore 1700 alle ore 0800 dei giorni feriali dovranno essere richiesti al Concessionario e, per conoscenza, all'Autorità Marittima, entro le ore 1700; per le giornate di sabato e domenica, nonché nei giorni festivi, le prestazioni dovranno essere richieste entro le ore 1700 del venerdì o del giorno prefestivo.

L'equipaggio di guardia ha l'obbligo della reperibilità al proprio domicilio.

L'unità dovrà essere pronta a muovere, con personale a bordo, entro mezz'ora dalla richiesta dell'Autorità Marittima.

Articolo 8

Il rimorchiatore indicato nell'atto di concessione si intende vincolato al servizio di rimorchio in ambedue i porti. Eventuale impiego fuori dalle acque di cui al precedente articolo 3, e comunque solo se, tratta di casi di comprovata necessità riguardanti porti o approdi vicini o per insufficienza del servizio di rimorchio operante in quei porti, e se richiesti dalle Autorità Marittime interessate, dovranno essere autorizzati dal Capo del Compartimento.

Il concessionario, prima di passare il rimorchiatore ai lavori o in disarmo, dovrà assicurare la sua sostituzione. A tal proposito dovrà darne preventivo avviso al Capo del Compartimento il quale, almeno che non ne ravvisi la necessità, inviterà il concessionario a provvedere alla sostituzione con altro di uguale o superiore potenza, prima che il rimorchiatore vincolato dalla concessione venga estromesso dal servizio.

Il rimorchiatore in servizio di assistenza a navi con merci pericolose può essere impiegato, per il tempo strettamente necessario, in manovre di ormeggio e/o disormeggio di navi in arrivo e/o partenza dallo stesso porto in cui il predetto servizio di assistenza viene disimpegnato.

Articolo 9

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al rimorchio di natanti e galleggianti adibiti al servizio nell'interno del porto (chiatte, pontoni, navicelle o simili) e a lavori portuali. Detti mezzi possono essere rimorchiati da piccoli rimorchiatori adibiti esclusivamente a tale speciale servizio, purché siano muniti della prescritta autorizzazione, oppure dai rimorchiatori della società concessionaria del servizio di rimorchio.

Articolo 10

Il concessionario ha l'obbligo di osservare scrupolosamente, oltre le norme previste dalle vigenti leggi e regolamenti marittimi, quelle condizioni o prescrizioni inserite nell'atto di concessione ed ogni altra disposizione che potrà essere impartita dalla Capitaneria di Porto nell'interesse dei servizi portuali.

Articolo 11

Salvo il caso di urgente soccorso a navi sinistrate od in pericolo, è vietato al concessionario di inviare propri rimorchiatori sottobordo alle navi, a meno che non abbia ricevuto richiesta dalla nave o da un suo rappresentante, o dalla Capitaneria di Porto. È ugualmente vietato ai Comandanti dei rimorchiatori di portarsi di loro iniziativa sottobordo alle navi quando non ricorrono le circostanze di cui sopra.

Articolo 12

Nel caso in cui convergono più richieste, la priorità d'impiego sarà stabilita dalla Capitaneria di Porto di Trapani in base all'accertamento di prontezza delle navi sia a Trapani che a Marsala, e non in base all'ora di presentazione della domanda di accosto.

Sarà data precedenza alle navi che debbono compiere od hanno compiuto operazioni commerciali, rispetto alle navi destinate al cantiere navale, a meno che non ricorrano particolari condizioni di pericolosità.

Eventuali situazioni di concomitanza non programmate, che siano quindi suscettibili di provocare attese non preventivate ad una o più navi, dovranno essere rappresentate dal concessionario alla Capitaneria di Porto di Trapani per le decisioni del caso. Anche i servizi già programmati, ma per i quali le già previste concomitanze suggeriscono una disamina maggiormente oculata della turnazione degli interventi nei due porti, dovranno essere preventivamente concertati dal concessionario con la Capitaneria di Porto di Trapani.

Articolo 13

La domanda intesa ad esercitare, ai sensi dell'art. 101 del Codice della Navigazione, il servizio di rimorchio, nella zona indicata nell'art. 1 del presente regolamento, deve essere presentata al Capo del Compartimento Marittimo di Trapani. Nella domanda dovranno essere indicati gli elementi di individuazione del rimorchiatore che si intende adibire al servizio (caratteristiche principali dello scafo, dell'apparato motore e degli apparecchi ausiliari, nonché del rimorchiatore disponibile, ai sensi del 2° comma del precedente articolo 4). Qualora venga presentata una domanda di concessione durante il periodo di validità di un precedente atto, la domanda stessa non potrà essere esaminata se non dopo che sia stata iniziata la relativa procedura di decadenza.

Articolo 14

Nell'atto di concessione per esercitare il servizio di rimorchio saranno in particolare indicati:

- 1) il numero e le caratteristiche del mezzo che il richiedente si impegna di adibire al servizio, nonché di quello disponibile;
- 2) i limiti entro i quali ogni rimorchiatore può espletare il servizio ed il massimo tonnellaggio da rimorchiare;
- 3) la durata della concessione;
- 4) la misura del canone annuo e la cauzione;
- 5) il domicilio del concessionario;
- 6) le condizioni particolari alle quali è eventualmente sottoposta la concessione.

L'assentimento alla concessione è subordinata, oltre che all'accertamento dell'idoneità del rimorchiatore, al pagamento del canone annuo e al deposito della cauzione.

Qualora il concessionario assuma l'obbligo di apprestare particolari mezzi tecnici o di compiere particolari prestazioni, ritenute utili dal Capo del Compartimento Marittimo, oltre a quelle indicate negli articoli 70 e 107 del Codice della Navigazione, il canone annuo sopradetto potrà essere ridotto o escluso totalmente.

Articolo 15

I nominativi dei marittimi preposti al comando dei rimorchiatori dovranno essere comunicati alla Capitaneria di Porto con il loro recapito telefonico. Il concessionario dovrà designare un proprio dirigente per il servizio in porto, il nominativo di tale dirigente e coordinatore, con recapiti telefonici, deve essere comunicato alla Capitaneria di Porto. Il dirigente è tenuto ad osservare e fare eseguire gli ordini dell'Autorità Marittima relativamente all'impiego del rimorchiatore e deve, in qualsiasi momento, assicurare la propria reperibilità.

Un quadro del personale del rimorchiatore impiegato nel turno di guardia oltre l'orario normale di lavoro, con rispettivo domicilio e recapito telefonico, dovrà essere consegnato, e di volta in volta aggiornato, dal predetto dirigente sia all'Autorità Marittima di Trapani che a quella di Marsala.

Articolo 16

Salvo l'applicazione delle sanzioni comminate dall'art. 1171 del Codice della Navigazione, la decadenza della concessione, con l'incameramento della cauzione e del canone annuo, potrà essere dichiarata:

- 1) per mancata esecuzione, nei termini assegnati, degli obblighi e degli impegni previsti nell'atto di concessione; ~~o imposte da norme di legge o di regolamento;~~
- 2) per cattivo uso della concessione o per abusiva sostituzione di altri nel suo godimento;
- 3) per omesso pagamento del canone, quando il concessionario non ne sia stato espressamente esentato, a norma del precedente articolo 15;
- 4) per omesso versamento della cauzione;
- 5) per mancato adeguamento del concessionario all'invito ad esso rivolto dall'Autorità Marittima di provvedersi, entro un congruo termine di tempo, delle maggiori attrezzature rese necessarie dall'intervenuto aumento del traffico;
- 6) nei casi in cui il concessionario, senza il preventivo assenso della Capitaneria di Porto, distolga dal servizio, sia permanentemente che provvisoriamente, il mezzo indicato nell'atto di concessione stesso.

Prima di dichiarare la decadenza dovrà essere fissato un termine entro il quale l'interessato possa presentare le sue deduzioni.


Articolo 17

Le tariffe per il servizio di rimorchio o delle navi nel porto e nella rada di Trapani e nel porto di Marsala, sono stabilite con separato provvedimento, a norma dell'art. 101 del Codice della Navigazione. Il concessionario ha l'obbligo di applicare rigorosamente le tariffe del servizio. L'orario normale diurno del servizio dei rimorchiatori è tra le 08.00 e le 17.00, mentre l'orario straordinario notturno è compreso tra le 17.00 e le 08.00.

Articolo 18

Gli atti di concessione in corso che eventualmente risultino anche in parte in contrasto con le presenti norme regolamentari devono essere opportunamente modificati mediante rilascio di atti suppletivi.

Trapani, li 27 aprile 2000



IL COMANDANTE
C.V.(CP) Ignazio AGATE

CAPITANERIA DI PORTO DI TRAPANI

È fotocopia dell'originale

Trapani, il 26 MAG 2000



N° 4 F.O.P. 2.
IL CAPO SEZIONE
C. V. (CP) GIOVINO



CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI TRAPANI

ORDINANZA N. 33/2000

Il Capo del Compartimento Marittimo di Trapani:

- **VISTO** il Regolamento del servizio di rimorchio delle navi nei porti di Trapani e Marsala approvato con D. M. 31 luglio 1991 e successive modifiche ;
- **RITENUTO** di dover modificare/aggiornare il suddetto Regolamento ;
- **VISTO** il D.M. del 15 maggio 2000 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione con il quale viene approvato il nuovo Regolamento del servizio di rimorchio nell'ambito dei porti di Trapani e Marsala;
- **VISTI** gli artt. 17, 62, 81, 101 e 102 del Codice della Navigazione e artt. 59, 138 e 139 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Articolo 1

E' approvato e reso esecutivo il "Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nelle rada e nel porto di Trapani e Marsala", allegato alla presente Ordinanza. Detto regolamento entra in vigore con decorrenza 01 Giugno 2000.

Articolo 2

Il regolamento per il servizio di rimorchio del 25 giugno 1991 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

Articolo 3

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, .

Articolo 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza


Trapani, li 25 maggio 2000

IL COMANDANTE
C.V.(CP) Ignazio AGATE

CAPITANERIA DI PORTO DI TRAPANI

E' fotocopia dell'originale

TRAPANI 26 MAG. 2000





CAPITANERIA DI PORTO DI TRAPANI

ELENCO DISTRIBUZIONE ORDINANZA N°43 / 2014

COMUNE DI TRAPANI
QUESTURA DI TRAPANI
COMANDO GAN G. di F. c/o Comando Prov.le G. di F.
REGIONE CARABINIERI SICILIA - Comando Prov.le
POLMARE TRAPANI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - MARSALA
CORPO PILOTI TRAPANI E MARSALA
GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI
SOMAT s.p.a.
TIRRENIA e SIREMAR
USTICA LINES
TRAGHETTI DELLE ISOLE s.p.a.
Agenzia Marittima LUIGI MORANA
Agenzia Marittima RICCARDO SANGES
Agenzia Marittima SE.GE.MAR.
Agenzia Marittima Sikania Shipping

ASSOCIAZIONE ARMATORI DELLA PESCA
COOPERATIVA FRA PESCATORI S. ALBERTO
COOPERATIVA MEDITERRANEA PESCA
COOPERATIVA DELFINO
COOPERATIVA TRAPANI PESCA

SEZIONI INTERNE **OPERATIVA/VTS**


e ,p.c. PREFETTURA – Ufficio Territoriale del Governo di Trapani

Prot. n°21055/Tecnica del 4 luglio 2014.

Oggetto: Ordinanza n°43/2014 del 3 luglio 2014 - *"Modifica dell'art. 7 del Regolamento del servizio di rimorchio nei porti di Trapani e Marsala"*.

Si invia, per conoscenza e per quanto di competenza, l'Ordinanza di cui all'oggetto.

d'ordine
IL CAPO SEZIONE TECNICA
T.V.(CP) Amleto PICCINNO





**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI TRAPANI**



ORDINANZA n° 43 /2014

(MODIFICA DELL'ART. 7 DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMORCHIO)

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Trapani:

VISTA l'istanza prot. n° 96/2013 in data 30 ottobre 2013 con la quale la Somat S.p.A., concessionaria del servizio di rimorchio delle navi nel port di Trapani e Marsala, ha richiesto la modifica del regolamento del servizio di rimorchio e dell'ordinanza tariffaria;

VISTO il "Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nella rada e nel porto di Trapani e Marsala" approvato con Ordinanza n°33/2000 in data 25 maggio 2000;

VISTO il Dispaccio n° 5833 del 30 maggio 2014 della Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali, le Infrastrutture Portuali e il Trasporto Marittimo e per le vie d'acqua interne con il quale è stato trasmesso copia del Decreto con il quale è stata approvata la modifica dell'art. 7 del "Regolamento del servizio di rimorchio delle Navi nella Rada e nel Porto di Trapani e Marsala";

VISTO l'art. 102 del Codice della Navigazione;

CONSIDERATO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di Assorimorchiatori e Confitarma, mentre i restanti soggetti interessati non hanno fatto conoscere il proprio parere che quindi si ritiene acquisito in senso favorevole;

ORDINA

Articolo 1

(Modifica del Regolamento del servizio di rimorchio)

1. L'art. 7 del "Regolamento del servizio di rimorchio delle Navi nella Rada e nel Porto di Trapani e Marsala" è ora così modificato:

Articolo 7

Il rimorchiatore vincolato alla concessione di cui al precedente art. 4 dovrà stazionare nel porto di Trapani, nel posto che verrà assegnato dall'Autorità Marittima, e non potrà allontanarsi senza l'esplicita autorizzazione dell'Autorità medesima.

Dalle 00.00 alle 24.00 di ogni giorno il suddetto rimorchiatore sarà pronto a muovere, con un preavviso di 1 (una) ora, per rispondere alle eventuali chiamate dell'Autorità Marittima per i casi di emergenza.

I servizi richiesti dall'utenza, per manovre dal lunedì al venerdì e giorni festivi infrasettimanali dovranno essere ordinati al Concessionario e per conoscenza all'Autorità Marittima, entro le ore 17.00 del giorno precedente la prestazione. Per servizi da rendere

di sabato o domenica la predetta richiesta dovrà essere formulata entro le 17.00 del venerdì.

L'equipaggio disponibile ha l'obbligo della reperibilità al proprio domicilio.


Articolo 2

(Disposizioni finali e sanzioni)

1. I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi della vigente normativa in ragione della fattispecie.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e sul sito www.trapani.guardiacostiera.it.

Trapani, li 03 LUG. 2014

**IL COMANDANTE
C.V. (CP) Giancarlo RUSSO**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giancarlo Russo', is written over the printed name of the commandant. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.